



Tribunale C. P. di Verona



Valore Prassi – Verona

Prot. n° 766 int / 1.2.2-2



Ordine degli Avvocati di Verona

**PROTOCOLLO SUI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' MEDICA
(LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24)**

1. L'art. 8 trova applicazione solo nel caso in cui il ricorrente intenda esercitare una azione di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, e quindi non anche nell'ipotesi in cui intenda esercitare una azione di accertamento, ferma restando l'applicabilità in tal caso dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010.
In caso di azione di risarcimento danni che non implicino problemi di natura tecnica (es. risarcimento danni da violazione del consenso informato o da lesione del vincolo parentale) l'unica condizione di procedibilità è la mediazione.
2. Nell'ipotesi di ricorso alla mediazione si segue la disciplina del d. lgs. 28/2010 anche sotto il profilo sanzionatorio.
3. Presupposto di ammissibilità del ricorso l'allegazione degli specifici fatti costitutivi della responsabilità sanitaria, come per qualsiasi altro procedimento ex art. 696-bis c.p.c..
4. L'instaurazione del procedimento e la partecipazione ad esso, anche ai fini della eventuale sola formulazione della offerta di risarcimento, richiedono la rappresentanza tecnica, in mancanza di deroghe all'art.82 c.p.c.
5. L'obbligo di partecipazione di tutte le parti di cui all'art. 8 comma 4, è immediatamente operativo a prescindere dalla esperibilità dell'azione diretta ex art. 10 e quindi il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. deve svolgersi nei confronti della struttura sanitaria, del personale sanitario la cui responsabilità sia individuata e delle eventuali rispettive compagnie.
Nell'ipotesi in cui alcune di tali parti non siano chiamate in causa dal ricorrente o dal resistente l'integrazione del contraddittorio può essere disposta dal giudice.
Rimane dubbio se tra le parti necessarie del procedimento rientri il medico dipendente della struttura sanitaria pubblica.
6. La partecipazione al procedimento può avvenire anche attraverso un difensore o un procuratore speciale ai quali può anche essere delegata l'offerta di risarcimento danni.

L'omessa partecipazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ossia la contumacia della parte, è valutabile ai fini del comma 4 dell'art. 8, solo se non motivata da un giustificato motivo nei medesimi termini di cui all'art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010.

7. L'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno è tendenzialmente riferibile alle sole compagnie assicurative posto che ad esse si riferisce la conseguenza della segnalazione all'Ivass. Ciò non esclude che l'offerta possa essere formulata anche dalle altre parti.
8. Il momento più indicato per la formulazione dell'offerta è quello del periodo di tempo che intercorre tra l'udienza e il termine assegnato per le osservazioni alla relazione del c.t.u.
9. I motivi che giustificano l'omessa formulazione dell'offerta risarcitoria devono essere plausibili secondo criteri oggettivi.
10. L'art. 8, nella parte in cui prevede un obbligo di costituzione nel procedimento e la condanna alle spese di lite oltre che ad una pena pecuniaria, sembra presentare profili di incostituzionalità e non è possibile allo stato una interpretazione costituzionalmente orientata di essa.
11. L'obbligo di nomina del collegio peritale, previsto dall'art. 15, presuppone la revisione degli albi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 15.
12. E' dubbio se il decorso del termine semestrale per lo svolgimento dell'Atp, oltre a consentire la proposizione del giudizio di merito, abbia conseguenze sulla procedibilità dell'Atp medesimo o sulla utilizzabilità della relazione.


RAPPORTI CON IL GIUDIZIO DI MERITO

13. L'instaurazione della causa di merito potrà avvenire con le forme del rito di cognizione ordinario, poiché il rito sommario previsto dall'art. 8 non è esclusivo. Ciò vale a maggior ragione qualora si sia optato per la mediazione anziché per l'ATP quale condizione di procedibilità.
14. Nel caso di presentazione del ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., ai sensi dell'art. 8, comma 3, si ha una prosecuzione del procedimento con il passaggio ad una cognizione piena.
Peraltro può essere convertito in giudizio ordinario se non compatibile con l'istruzione sommaria.
15. Nel caso di proposizione della causa di merito senza l'assolvimento della condizione di procedibilità il giudice, nell'assegnare il termine di 15 giorni per l'espletamento o il completamento dell'atp, può fissare l'udienza successiva, per la prosecuzione del giudizio ad una distanza di circa quattro mesi al fine di


verificare il tipo di procedimento prescelto dalla parte per soddisfare della procedibilità. Nel caso in cui la parte abbia optato per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che quindi verrà trattato come procedimento incidentale, il giudice, se esso non dovesse essere ultimato rinverrà l'udienza per verificare il rispetto del termine previsto dall'art. 8, comma 3.

16. Il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per l'espletamento o il completamento dell'atp ha natura ordinatoria, conformemente al termine previsto dall'art. 5, comma 1, bis d. lgs. 28/2010 per l'espletamento della mediazione.

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Antonella Magaraggia



Il Presidente dell'Ordine Avvocati di Verona
Avv. Alessandro Rigoli



Il Portavoce Direttivo Valore Prassi
Avv. Gabriele Tomezzoli



Verona, 30 luglio 2018